ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2018-935 del 20/11/2018

Oggetto Direzione Tecnica. Approvazione di tirocinio formativo e

di orientamento per il Dott. Vincenzo Gancitano presso la Direzione Laboratorio Multisito Sede Secondaria di Ravenna, nell'ambito della convenzione tra Arpae-Direzione Tecnica ed Università degli studi di Ferrara.

Proposta n. PDTD-2018-944 del 20/11/2018

Struttura adottante Direzione Tecnica

Dirigente adottante Zinoni Franco

Struttura proponente Sede Secondaria Lm Ravenna

Dirigente proponente Dott. Scaroni Ivan

Responsabile del procedimento Scaroni Ivan

Questo giorno 20 (venti) novembre 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico, Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione di tirocinio formativo e di orientamento per il Dott. Vincenzo Gancitano presso la Direzione Laboratorio Multisito Sede Secondaria di Ravenna, nell'ambito della convenzione tra Arpae-Direzione Tecnica ed Università degli studi di Ferrara.

VISTI:

- il DM 25/03/1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 24/06/1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- l'art.1, comma 34, della legge 28/06/2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- la L.R. 19/07/2013 n. 7 e s.m.i. "Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)";

RICHIAMATO:

- il Regolamento interno adottato con D.D.G. n. 35 del 29/03/2017, con il quale vengono disciplinate le frequenze temporanee presso le strutture di Arpae Emilia-Romagna;
- il Regolamento per il decentramento amministrativo di Arpae, adottato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017, ai sensi del quale l'adozione degli atti connessi all'assegnazione di borse di studio ed allo svolgimento di stage o tirocini formativi è attribuita, secondo le rispettive competenze, ai Direttori di Nodo;

PREMESSO:

- che con D.D.G. n. 37 del 25/2/2016 è stato approvato il protocollo di intesa tra Arpae e Università degli Studi di Ferrara allo scopo di istituzionalizzare la collaborazione fra i due enti, definendo gli ambiti di reciproca collaborazione, per la realizzazione di iniziative, progetti specifici, scambi di esperienze, proposte di stage, corsi formativi, collaborazioni nella didattica, nell'ambito di tematiche ambientali di comune interesse;

CONSIDERATO:

- che l'Università degli Studi di Ferrara promuove il tirocinio di formazione ed orientamento post-laurea del Dott. Vincenzo Gancitano sulla base di apposita convenzione con Arpae Emilia Romagna – Direzione Tecnica e del progetto formativo individuale, allegati Sub A) e B) al presente atto quali parti integranti e sostanziali del medesimo;
- che la Direzione Laboratorio Multisito Sede Secondaria di Ravenna di Arpae è disponibile ad accogliere il Dott. Vincenzo Gancitano, consentendogli di svolgere un periodo di tirocinio secondo le modalità e gli obiettivi descritti nel progetto formativo, allegato sub B);
- che l'Università degli Studi di Ferrara ha assicurato la tirocinante ai sensi della normativa vigente, sia per gli infortuni, sia per la responsabilità civile verso terzi;

- che l'art. 6 della convenzione, allegato Sub B) prevede ai sensi dell'art. 26 quater della legge regionale n. 17/2005, che venga corrisposta al tirocinante una indennità di partecipazione di almeno euro 450 mensili;

ATTESO:

- che lo svolgimento del tirocinio avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) durata predeterminata della frequenza dal 20/11/2018 al 19/02/2019 prorogabile di ulteriori 3 mesi;
 - b) copertura assicurativa: INAIL posizione n. 07391059 a carico del Soggetto Promotore; Responsabilità civile verso tersi sempre a carico dell'Università degli Studi di Ferrara: posizione n. 65/136656841Compagnia assicuratrice Unipol SAI Div. LaFondiaria;
 - c) individuazione del Tutor didattico/organizzativo: Dott.ssa Chiara Bedeschi;
 - d) individuazione di un Tutor aziendale responsabile didattico/organizzativo: Dott. Ivan Scaroni, Responsabile Direzione Laboratorio Multisito Sede Secondaria di Ravenna del Tutor Responsabile del tirocinio: Dott.ssa Francesca Naldi;
 - e) Obiettivi e modalità del tirocinio: acquisire competenze relative all'analisi elementari e determinazioni analitiche in GC e GC/MS;

VISTE:

- D.D.G. n. 127 del 22/12/2017 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2018-2020, del Piano Investimenti 2018-2020, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2018, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2018.";
- D.D.G. n. 128 del 22/12/2017 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2018.";

DATO ATTO:

- che il costituendo rapporto con il Dott. Vincenzo Gancitano non costituisce rapporto di lavoro né vincola in alcun modo Arpae;
- che al tirocinante sarà corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio secondo quanto stabilito dalla L.R. 7/2013, pari a euro 450,00/mese (più IRAP), per complessivi euro 1.464,75 (IRAP compresa) per il trimestre 20/11/2018-19/02/2019 ed eventualmente l'importo di euro 1.464,75 (IRAP compresa) qualora venisse rinnovato per un ulteriore trimestre;
- che il Dott. Vincenzo Gancitano non potrà fare valere nei confronti di Arpae alcun diritto di retribuzione, indennità o quant'altro compete a chi è legato da rapporto di lavoro subordinato;
- che la liquidazione dell'indennità per la partecipazione al tirocinio sarà a cura dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, di Arpae previa dichiarazione del Responsabile

- della Direzione Laboratorio Multisito Sede Secondaria di Ravenna, Dott. Ivan Scaroni, nella quale si attesti il regolare svolgimento dell'attività da parte della tirocinante;
- che rimane a carico dell'Ente promotore l'invio telematico della convenzione e del progetto formativo ai soggetti individuati nell'art. 26 sexies della L.R. n. 17/2005;

DATO ATTO INOLTRE:

- che, per la realizzazione del tirocinio, il Dott. Vincenzo Gancitano e la Dott.ssa Enrica Ferracin, tirocinante presso il Laboratorio Multisito Sede Secondaria di Ferrara, dovranno frequentare un corso in materia di sicurezza di 12 ore, obbligatorio per legge, che si terrà presso la Sezione Arpae di Reggio Emilia dal docente Dott. Luigi Iori (RSPP);
- che si ritiene opportuno rimborsare ai due tirocinanti le spese di viaggio che sosterranno per recarsi da Ferrara a Reggio Emilia, per un importo presunto massimo di euro 80,00;

RITENUTO:

- che le finalità dell'iniziativa in questione corrispondono a quanto previsto dalla vigente normativa;
- pertanto, di approvare lo svolgimento del tirocinio formativo del Dott. Vincenzo Gancitano
 presso la sede della Direzione Laboratorio Multisito Sede Secondaria Ravenna, sita in via
 Alberoni n. 17/19 Ravenna, quale modalità formativa non costituente rapporto di lavoro,
 finalizzato, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali e a favorire l'acquisizione di
 competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

SU PROPOSTA:

 del Responsabile della Direzione Laboratorio Multisito Sede Secondaria di Ravenna, Dott. Ivan Scaroni, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO INOLTRE:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento lo stesso Dott. Ivan Scaroni;
- del parere di regolarità contabile espresso del Responsabile dell'Area Bilancio e Contabilità economica;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di "convenzione per la realizzazione di tirocini", tra Università degli studi di Ferrara e Arpae Direzione Tecnica ed il progetto formativo di tirocinio, allegati Sub A) e sub B) al presente atto quali parti integranti e sostanziali, per l'attivazione del tirocinio formativo e di orientamento post-laurea del Dott. Vincenzo Gancitano presso la Direzione Laboratorio Multisito Sede Secondaria di Ravenna della Direzione Tecnica;

- 2. di dare atto che il tirocinio formativo e di orientamento si svolgerà sulla base del progetto individuale e dell'apposita convenzione e, precisamente, secondo le modalità di seguito riportate:
 - a) durata predeterminata della frequenza dal 20/11/2018 al 19/02/2019 prorogabile di ulteriori 3 mesi;
 - b) copertura assicurativa: INAIL posizione n. 07391059 a carico del Soggetto; Responsabilità civile verso tersi sempre a carico dell'Università degli Studi di Ferrara: posizione n. 65/136656841Compagnia assicuratrice Unipol SAI Div. LaFondiaria;
 - c) individuazione del Tutor didattico/organizzativo: Dott.ssa Chiara Bedeschi;
 - d) individuazione di un Tutor aziendale responsabile didattico/organizzativo: Dott. Ivan Scaroni, Responsabile Direzione Laboratorio Multisito Sede Secondaria di Ravenna del Tutor Responsabile del tirocinio: Dott.ssa Francesca Naldi;
 - e) Obiettivi e modalità del tirocinio: acquisire competenze relative all'analisi elementari e determinazioni analitiche in GC e GC/MS;
- 3. di dare atto che al tirocinante sarà corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio secondo quanto stabilito dalla L.R. 7/2013, pari a euro 450,00/mese (più IRAP), per complessivi euro 1.464,75 (IRAP compresa) per il trimestre 20/11/2018-19/02/2019 ed eventualmente l'importo di euro 1.464,75 (IRAP compresa) qualora venisse rinnovato per un ulteriore trimestre;
- 4. di dare atto che al Dott. Vincenzo Gancitano e alla Dott.ssa Enrica Ferracin, tirocinante presso il Laboratorio Multisito Sede Secondaria di Ferrara, saranno rimborsate le spese di viaggio che sosterranno per recarsi da Ferrara a Reggio Emilia, per un importo presunto massimo di euro 80,00, per la frequenza di un corso in materia di sicurezza di 12 ore, obbligatorio per legge, che si terrà presso la Sezione Arpae di Reggio Emilia dal docente Dott. Luigi Iori (RSPP);
- 5. di dare atto che il costo complessivo presunto di euro 3.009,50; relativo al presente provvedimento, ha natura di "borse di studio e stage", è a carico dell'esercizio 2018 per la quota di euro 731,00 e dell'esercizio 2019 per la quota di euro 2.278,50 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al CdC DLMRA;
- 6.. di dare atto che il costituendo rapporto tra Arpae e il tirocinante Dott. Vincenzo Gancitano non costituisce rapporto di lavoro né vincola in alcun modo Arpae.

IL DIRETTORE TECNICO

Dott. Franco Zinoni

Convenzione per la realizzazione di tirocini

II (Soggetto promotore) UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA

con sede legale in Via Savonarola 9 44121 Ferrara (FE), codice fiscale 80007370382, di seguito denominato Soggetto promotore, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Roberto Polastri

E

ARPAE EMILIA-ROMAGNA con sede legale in via Po 5_, codice fiscale/partita I.V.A. 04290860370 d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante" esercente l'attività di prevenzione e controllo ambientale rappresentato/a dal Sig. _DOTT ZINONI FRANCO DIRETTORE TECNICO ARPAE

PRFMFSSO

che al fine di sostenere le scelte professionali e favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro i soggetti richiamati all'art.26, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 possono promuovere tirocini a beneficio dei soggetti individuati al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 il soggetto ospitante ARPAE EMILIA-ROMAGNA (riportare la denominazione) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 1 soggetti in tirocinio a promozione dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA.

Art. 2

- 1. Il tirocinio, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 non costituisce rapporto di lavoro.
- 2. Durante lo svolgimento del tirocinio il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo individuale di cui all'art. 24, comma 2 della LEGGE REGIONALE 17/2005 è seguito e verificato da un tutore responsabile didattico-organizzativo posto a disposizione dal soggetto promotore, e da un responsabile del tirocinio, indicato dal soggetto ospitante.
- 3. Per ciascun tirocinante, inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo individuale secondo lo schema di cui al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro:
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.

Art. 4

- 1. Il soggetto ospitante si impegna a non utilizzare i tirocinanti in attività non coerenti con gli obiettivi del tirocinio esplicitati nel progetto individuale.
- 2. Il soggetto ospitante adempie all'obbligo della comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
- 3. Il soggetto ospitante si impegna a garantire una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ed in particolare dell'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011.
- 4. Qualora gli oneri assicurativi siano a carico del promotore, in caso di infortunio o evento dannoso durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l'evento, al soggetto promotore affinché lo stesso adempia ai relativi oneri di denuncia presso l'Inail e la Compagnia assicuratrice. Qualora gli oneri assicurativi siano a carico del soggetto ospitante, quest'ultimo, oltre a segnalare immediatamente l'evento al soggetto promotore, adempie ai relativi oneri di denuncia.
- 5. Il soggetto promotore invia alla Regione Emilia-Romagna, entro i termini previsti per la comunicazione obbligatoria di cui al precedente punto 2, la presente convenzione, unitamente al progetto formativo, con le modalità previste all' art 24 comma 4 della L.R. 17/2005, che la Regione medesima mette a disposizione della Direzione territoriale del lavoro e delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 7, comma 3 della L.R. 17/2005.
- 6. Al tirocinante deve essere garantito l'accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all'acquisizione della/delle unità di competenza previste nella qualifica presa a riferimento nel progetto formativo, ai fini della sua certificabilità, con le modalità di cui all'art. 26 ter, comma 5, della legge regionale n. 17/2005.

7. L'assicurazione obbligatoria del tirocinante contro gli infortuni presso l'INAIL e per responsabilità civile verso terzi è a carico del soggetto promotore.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 26 *bis* della legge regionale n. 17/2005 il soggetto ospitante, consapevole delle sanzioni penali e dell'eventuale decadenza dai benefici, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi richiamate agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, dichiara di:

- a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:
- b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999;
- c) non avere effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio:
- d) non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva;
- e) di non aver effettuato altro tirocinio non curriculare con i tirocinanti individuati.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 26 quater della legge regionale n. 17/2005 viene corrisposta al tirocinante, per la partecipazione al tirocinio l'indennità di partecipazione di almeno € 450 mensili salvo i casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 26 quater della LEGGE REGIONALE 17/2005.

Art. 7

- 1. In caso di inosservanza degli obblighi posti dal precedente articolo 5, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per un periodo di dodici mesi.
- 2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nella presente convenzione o nel progetto formativo individuale, nonché ai commi 3 e 5 dell'art. 24 della legge regionale 17/2005, al soggetto promotore e al soggetto ospitante, nell'ambito delle rispettive responsabilità, è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi 12 mesi.
- 3. L'omesso o ritardato invio della convenzione e del progetto formativo per via telematica comporta l'irrogazione a carico del soggetto promotore di sanzione amministrativa, negli importi di cui all'art. 19, comma 3, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
- 4. Ai sensi dell'art. 1 comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92, "la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare e' proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689".

5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, ferma restando l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni in esse previsti, i tirocini attivati saranno immediatamente interrotti.

| (data e firma per il soggetto promotore) |
|--|
| Il Direttore Generale Dott. Roberto Polastri |
| |
| |
| |
| (data e firma per il soggetto ospitante) |
| Il Direttore tecnico Dott. Franco Zinoni |
| |



ALLEGATO B

PROGETTO DI TIROCINIO

(LEGGE REGIONALE N. 17/2005 art. 24 comma 2) Rif. Convenzione 98412 Stipulata in data 16/11/2018

Tirocinante:

Nominativo: Gancitano Vincenzo

Luogo di nascita:

Data di nascita: 2."

Cittadinanza: Residente a:

Indirizzo: '

Tel

e-mail:

Codice fiscale

Tipologia di tirocinio:

Tirocini formativi e di orientamento (art. 25 comma 1 lett. a)
Beneficiario con titolo di studio: LAUREA SPECIALISTICA - Nuovo ordinamento
(corsi di secondo livello di 2 anni)
Conseguito il 02/10/2018

Soggetto ospitante:

Ragione sociale: ARPAE EMILIA-ROMAGNA

e Sede Legale: Via Pò 5 - Bologna (BO)

Codice fiscale: 04290860370

Tel.: 051 6223811

e-mail: dirgen@cert.arpa.emr.it

Num. Dipendenti a Tempo Indeterminato: 39

Numero di tirocinanti attualmente ospitati nell'unità produttiva di riferimento: 0

Settore economico produttivo: Regolamentazione dell'attivita' degli organismi preposti alla gestione di progetti per l'edilizia abitativa e l'assetto del territorio e per la tutela

dell'ambiente (classificazione ATECO2007)

Sede del tirocinio: via Po 5 Comune di Bologna (BO)

Qualifica di riferimento del SRQ (Codice NUP): 3004 - TECNICO DI

PRODOTTO/PROCESSO NELLA CHIMICA

Profilo professionale di inserimento ISTAT: TECNICI CHIMICI Durata e periodo del tirocinio: dal 20/11/2018 al 19/02/2019 Tempi di accesso ai locali aziendali dalle 08:30 alle 16:00 Ulteriori Indicazioni:

Tutori:

Responsabile didattico/organizzativo: Bedeschi Chiara

Tel. 0532 293485

Responsabile del tirocinio: Naldi Francesca

Ruolo nell'azienda: Collaboratore tecnico professionale

Tel. 0544 210646

Polizze assicurative:

Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. 07391059 a carico di Soggetto Promotore e l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi è a carico di Soggetto Promotore .

Responsabilità civile posizione n° 65/136656841 Compagnia assicuratrice: UnipolSai Div. La Fondiaria

Indennità:

€ 450

Altro: a carico del soggetto ospitante (nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 26 quater della legge regionale n. 17/2005)

OBIETTIVI SPECIFICI DEL TIROCINIO

Competenze tecnico-professionali

Acquisizione della/e seguente/i Unità di Competenza della qualifica:

Codice

Descrizione

Qualifica

UC2

COMPOSIZIONE PRODOTTO CHIMICO

TECNICO DI PRODOTTO/PROCESSO NELLA CHIMICA

Attività previste per l'acquisizione delle capacità/conoscenze della/e Unità di Competenza:

Analisi elementare e determinazioni analitiche in GC e GC/MS

Attività previste per l'acquisizione di eventuali ulteriori capacità e/o conoscenze:

non previste

Per i tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro:

Attività didattiche ulteriori concordate tra soggetto promotore e soggetto ospitante per il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio: non previste

Effettuate a cura di non previste

L'acquisizione della/delle Unità di Competenza prevista/e verrà attestata tramite rilascio della scheda Capacità e Conoscenze di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 739/2013.

Il servizio di SRFC verrà erogato da Centro Studi Opera Don Calabria

Obblighi del tirocinante:

- Seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze.
- Rispettare gli obblighi di riservatezza circa procedimenti, processi produttivi, prodotti
 od altre notizie relative al Soggetto Ospitante di cui venga a conoscenza, sia
 durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.
- Rispettare i regolamenti del Soggetto Ospitante e le norme in materia di igiene e sicurezza.
- Garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.

Obblighi del soggetto ospitante e del soggetto promotore:

- Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata di cui all'art. 25 della legge regionale n. 17/2005.
- li soggetto ospitante si impegna a non utilizzare i tirocinanti in attività non coerenti con gli obiettivi del tirocinio esplicitati nel progetto individuale.
- Ai tirocinante deve essere garantito i accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all'acquisizione di almeno una unità di competenza della qualifica presa a riferimento nel progetto formativo, ai fini della sua certificabilità.

Firma del soggetto ospitante: Franco Zinoni

Firma del tirocinante o di chi esercita la tutela legale: Vincenzo Gancitano

Firma del soggetto certificatore: Centro Studi Opera Don Calabria

N. Proposta: PDTD-2018-944 del 20/11/2018

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Approvazione di tirocinio formativo e di orientamento per il Dott. Vincenzo Gancitano presso la Direzione Laboratorio Multisito Sede Secondaria di Ravenna, nell'ambito della convenzione tra Arpae-Direzione Tecnica ed Università degli studi di Ferrara.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 20/11/2018

Il Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico